

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-292 del 19/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ROTTAMI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559
Proposta	n. PDET-AMB-2016-294 del 19/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ROTTAMI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 07/10/2015, acquisita ai Prot. Com.li 17172, 17173, 17174, 17175, 17176, 17177 e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 15/10/2015 ai Prot. Prov.li 89252, 89254, 89255, da **ROMAGNA ROTTAMI S.R.L.**, nella persona di Monti Massimo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559, comprensiva di:

- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 05/11/2015 Prot. Com.le 19049, acquisita al Prot. Prov.le 94840/2015, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 11/11/2015 ed in data 19/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 19579, 20144, 20145, 20146, 20147 ed ai Prot. Prov.li 98173, 99703, 99706;

Visto che in data 18/12/2015 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 22064 ed al Prov.le 108475/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio Prot. Prov.le 4299 del 03/02/2016 a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena della Provincia di Forlì-Cesena ad oggetto “D.P.R. 13.03.2013 n. 59. Ditta ROMAGNA ROTTAMI S.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Bertinoro – Via Tratturo n. 559. Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4).”, acquisito da Arpae al PGFC 1679 del 09/02/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 21156 del 04/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro, avente ad oggetto “Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 – Ditta ROMAGNA ROTTAMI S.r.l. – Leg. Rapp. Sig. MONTI MASSIMO – Sede impianto a Bertinoro (FC) in Via Tratturo n. 559 – RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO IN PUBBLICA FOGNATURA.”, - corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al Prot. Prov.le 103637 del 04/12/2015;
- Nulla-Osta art. 8 comma 6 della L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 21952 del 17/12/2015 a firma del Capo Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro, avente ad oggetto “D.P.R. n. 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale” – Ditta Romagna Rottami S.r.l. – leg. Rapp. Sig. Monti Massimo – sede impianto a Bertinoro (FC) in via Tratturo n. 559. Aspetti di impatto acustico – Rilascio Nulla Osta”, acquisito in data 18/12/2015 al Prot. Prov.le 107065/2015;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi richiesti, sono riportate negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- iscrizione n. 536 del 13.05.2013, Prot. Prov.le n. 79298/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la richiesta di informazione antimafia inviata alla Prefettura di Forlì-Cesena in data 25/11/2015, Prot. Prov.le n. 100305/15, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/11;

Rilevato che a tutt’oggi non risulta pervenuto riscontro alla suddetta richiesta di informazione antimafia;

Visto l’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/11 in merito ai termini per il rilascio dell’informazione antimafia, secondo il quale “nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ROMAGNA ROTTAMI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla Provincia, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ROMAGNA ROTTAMI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03287590404), con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559, **per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bertinoro, Via Tratturo n. 559.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca;**
 - **Nulla Osta art. 8 comma 6 della L. 447/1995.**
1. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A "RECUPERO RIFIUTI", ALLEGATO B e Relativa Planimetria "SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO", ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO"**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
4. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla Provincia, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
6. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
7. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare il presente atto qualora l'esito della verifica di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 attesti la sussistenza di cause interdittive.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, alla Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che con la domanda di AUA acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 89254 del 15.10.2015, e sue successive integrazioni, la ditta **ROMAGNA ROTTAMI S.r.l.** comunica l'aumento dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti gestiti nonché l'ampliamento dell'impianto;

Dato atto che nella suddetta domanda di AUA il legale rappresentante dichiara tra l'altro che l'impianto non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che la modifica in oggetto è stata preventivamente sottoposta a procedura di verifica (screening) conclusasi con Delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 180-62421 del 10.07.2015 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto dalla suddetta Delibera di G.P. n. 180-62421 del 10.07.2015;

Dato atto che dalla suddetta Delibera di G.P. n. 180-62421 del 10.07.2015 risulta in particolare che l'area in oggetto è classificata nel P.S.C. vigente come “*Territorio urbanizzato (art. 28 della L.R. 20/2000), Ambiti specializzati per attività produttive*”;

Vista altresì la nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 107065 del 18.12.2015, con cui il Comune di Bertinoro ha trasmesso il proprio parere in materia urbanistico edilizia da cui risulta che il fabbricato è in regola con gli aspetti urbanistici essendo in possesso di agibilità e che l'area in sorte il fabbricato non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico o altro vincolo;

Visti i verbali n. 598/P e n. 598/Pbis, inerenti il sopralluogo effettuato dal Corpo di Polizia Provinciale in data 20.11.2015, durante il quale è stato accertato l'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche dell'allegato 5 del D.M. 05.02.98 e del D.Lgs. 209/03, per quanto applicabili;

Dato atto che la ditta in oggetto è in possesso dei seguenti certificati rilasciati da Rina Service S.p.A. rispettivamente in data 07.10.2014 e in data 01.10.2014, aventi validità fino al 30.09.2017:

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di rame;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e del sopralluogo effettuato dal Corpo di Polizia Provinciale in data 20.11.2015, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al PGFC di Arpae n. 218 del 07.01.2016, denominata “Tav. 1 – Planimetria generale”, datata dicembre 2015, scala 1:200, a firma del geom. Sughi Matteo.

PRESCRIZIONI

- A) La ditta **ROMAGNA ROTTAMI S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Bertinoro – Via Tratturo n. 559, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto sito in Comune di **Bertinoro – Via Tratturo n. 559**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
1.1 - Rifiuti di carta e cartone	150101, 150105, 150106, 200101	R13	10	100	---
2.1 - Imballaggi, vetro di scarto	150107, 160120, 170202, 101112	R13	10	100	---
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, cascami di lavorazione: 100299, 120199	R4 - R13	8.000	49.600	49.600
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 191002, 200140 cascami di lavorazione: 100899, 120199	R4 - R13	150	150	150
3.5 - Imballaggi, fusti, latte, vuoti	150104, 200140	R13	20	50	---
3.9 - Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	100701 – 161102 – 161104 - 100702	R13	1	10	---
4.1 - Scorie provenienti dall'industria della metallurgia	060902, 100601, 100602, 100809, 100811, 101003	R13	1	10	---
4.4 - Scorie di acciaierie	100202, 100903, 100201	R13	1	10	---
4.7 - Polvere di allumina	100305	R13	1	10	---
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	10	100	---
5.6 - Rottami elettrici ed elettronici	160214, 160216, 200136, 200140	R13	20	50	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Alluminio ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	10	100	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Rame ricoperto	160122, 160118, 170401, 170411, 160216	R13	60	100	---

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
5.12 - Rifiuto di trattamento di scorie di ottone	101003, 101010, 101012	R13	1	10	---
5.16 - Apparat, apparecchi elettrici, elettrotecnici	110114, 110299, 110206, 160214, 160216, 200136	R13	1	10	---
5.19 - Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono	160214, 160216, 200136	R13	60	500	---
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	020104, 150102, 191204, 200139, 170203	R13	10	100	---
6.2 - Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	1	10	---
9.1 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 150103, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	10	100	---
10.2 - Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103	R13	1	10	---

- C) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- D) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- E) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- F) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- G) I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.
- H) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente alla Provincia di Forlì-Cesena **ogni variazione**

riguardante le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE 333/11** e al **Regolamento UE 715/13** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).

- I) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- J) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- K) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

VISTA:

- la domanda in oggetto presentata dal Sig. **MONTI MASSIMO** in qualità di legale rappresentante della ditta **ROMAGNA ROTTAMI S.r.l.**, con sede legale a Bertinoro (FC) in Via Tratturo n. 559, p.i. 03287590404, acquisita ai prott. 17172 – 17173 – 17174 – 17175 – 17176 - 17177 del 07/10/2015, relativa all'impianto con sede a Bertinoro (FC) – Z.I. Panighina - in Via Tratturo n. 559;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 12/11/2015 prot. 19579;
- la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 19/11/2015 prot. 20144, 20145, 20146 e 20147;

VISTO:

- il **Parere NON FAVOREVOLE allo scarico in fognatura NERA** rilasciato da HERA S.p.A. - Direzione Acqua prot. 122558 del 26/10/2015, pervenuto in data 27/10/2015 prot. 18527;

VISTO:

- il **Parere FAVOREVOLE** rilasciato dall' ARPA - Sezione Provinciale di Forlì – Cesena PGFC 12599/2015 del 30/11/2015, pervenuto in data 30/11/2015 prot. 20841;

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - “Norme in Materia Ambientale”;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06 “parte terza”;
- la D.G.R. Emilia Romagna n. 286/2005 e 1860/2006;
- l'art. 58 c. 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea ATO con Delibera n. 13 del 17/12/2008;

PRESCRIZIONI

Lo SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO IN PUBBLICA FOGNATURA, riporta le seguenti caratteristiche:

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Sig. MONTI MASSIMO Leg. Rapp. ROMAGNA ROTTAMI S.r.l.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via TRATTURO n. 559 Z.I. PANIGHINA - BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (metalli ferrosi e non ferrosi)
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO DI AREA ESTERNA DI SUPERFICIE PARI A 6.000,00 mq. CA = 0,3 (STABILIZZATO)
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA BIANCA DI VIA TRATTURO
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	2 VASCHE DI SEDIMENTAZIONE/DISOLIAZIONE IN CONTINUO CON FILTRO A COALESCENZA – VOLUME COMPLESSIVO 86,00 mc. DI CUI 7,20 mc. PER ACCUMULO FANGHI – TEMPO DI RITENZIONE DI PROGETTO 33,3 min.

Visti gli elaborati grafici allegati alla domanda, visti i pareri di competenza sopra citati, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, lo scarico di cui trattasi in pubblica fognatura è autorizzato nel rispetto delle **PRESCRIZIONI di seguito indicate** e, per quanto non previsto, delle normative vigenti in materia:

1. Sono ammessi nella pubblica fognatura bianca di Via Tratturo esclusivamente gli scarichi di acque **reflue di dilavamento meteorico di area esterna**;
2. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'ARPA, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
3. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
4. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/2006;
5. Dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
7. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di sedimentazione/disoliazione. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
8. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di sedimentazione/disoliazione. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotati tutte le asportazioni di rifiuti. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
9. Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPA:
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento per almeno i seguenti parametri: **Solidi sospesi totali, COD, Ferro, Rame, Zinco, Idrocarburi totali**.
I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
10. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque reflue di dilavamento, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi e alla destinazione (corpo ricettore – vedi tab. 2). Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
11. Lo scarico dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla tabella di riferimento;
12. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema di avvertimento automatico che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
13. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
14. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
15. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento**.

IMPATTO ACUSTICO

PREMESSA

Vista la Istanza di AUA presentata dalla Ditta Romagna Rottami S.r.l. in data 07.10.2015, prot. Comune di Bertinoro nn. 17172, 17173, 17174, 17175, 17176, 17177, relativamente ad attività di “Commercio di materiale metallico – centro di recupero metalli ferrosi e non ferrosi”, da svolgersi nello stabilimento sito in via Tratturo, 559;

Visto che la Istanza di AUA è inerente a modifiche dell'attività, comprendenti il trasferimento del deposito di metalli trattati EoW in area esterna e inserimento di nuove tipologie di rifiuti speciali non pericolosi;

Rilevato che nel documento denominato “*Relazione Tecnica – domanda autorizzazione unica ambientale AUA*” si legge: “*L'Impresa Romagna Rottami ha provveduto ad effettuare valutazione di impatto acustico nel 2013, e successiva integrazione nel 2015 a seguito della presentazione della domanda di screening*”.

Dato atto che la Ditta Romagna Rottami S.r.l. ha presentato, in data 28.01.2015, all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena l'istanza e la documentazione per l'avvio della procedura di verifica (screening) relativa a modifiche dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Tratturo n. 559 in Comune di Bertinoro;

Dato atto che, nell'ambito del procedimento di “screening”:

- la ditta ha presentato il documento denominato “Valutazione di Impatto Acustico”, datato 14.01.2013, redatto dal geom. Andrea Agostini, in qualità di Tecnico Competente in Acustica;
- l'Amministrazione Provinciale ha richiesto alla Ditta una serie di integrazioni (nota prot. Prov.le n. 33242 del 03.04.2015) tra le quali documentazione integrativa in relazione all'impatto acustico;
- la ditta ha presentato il documento “Integrazione alla valutazione di Impatto Acustico”, datato 18.05.2015, redatto dal geom. Marcello Biguzzi, in qualità di Tecnico Competente in Acustica;
- tali documenti sono stati valutati dagli uffici della Provincia di Forlì-Cesena;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. gen. n. 62421/2015, n. 180 del 10.07.2015, avente all'oggetto “Decisione in merito alla procedura di screening provinciale relativa a modifiche dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Tratturo n. 559 in Comune di Bertinoro, presentata dalla Ditta Romagna Rottami S.r.l.”;

Visto il documento “Allegato Tecnico – Verifica di Assoggettabilità”, allegato al Decreto n. 180/2015, nel quale sono contenute le valutazioni in merito ai documenti relativi all'impatto acustico sopra menzionati;

Visto che il Decreto n. 180/2015 stabilisce di escludere il progetto di modifiche dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Tratturo n. 559 in Comune di Bertinoro, presentata dalla ditta Romagna Rottami S.r.l. dall'ulteriore procedura di V.I.A., **con prescrizioni**.

Viste le prescrizioni nn. 1, 3, 4, 5, che di seguito si riportano:

“1. Le operazioni di carico nel piazzale esterno debbono essere effettuate mantenendo i motori degli automezzi spenti;

3. deve essere effettuato entro 60 gg. dall'inizio dell'attività di progetto, e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso i recettori R1 e R2 lato impianto, un monitoraggio, con oneri a carico del proponente, atto a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di rumore in periodo diurno; i rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi o adibiti a uffici, se possibile, ovvero in luogo maggiormente rappresentativo degli ambienti suddetti, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività dell'impianto in oggetto, oppure mediante elaborazione fonometrica o modellistica del rilievo per escludere il rumore dell'impianto, ed il livello equivalente di rumore ambientale con impianto in attività in condizioni di lavoro peggiorative per i ricettori in termini, se possibile, del massimo numero di attività in funzione contemporanea (con particolare riferimento a pressa, attività nel piazzale esterno – pala caricatrice/polipo, attività nel capannone);

4. entro 4 mesi dall'inizio attività di progetto, dovranno essere inviate all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e al Comune di Bertinoro i risultati delle misurazioni di cui al punto precedente che consentano di verificare il rispetto dei limiti differenziali. Qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di misure di mitigazione, la ditta dovrà presentare apposita relazione nella quale siano descritte tali misure;

5. la data di inizio attività di progetto oggetto di screening dovrà essere comunicata agli enti sopra menzionati prima dell'esecuzione dei rilievi.”

Dato atto che, nell'ambito del procedimento di AUA attivato con Istanza del 07.10.2015 dalla ditta Romagna Rottami S.r.l.:

- il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato alla Ditta la necessità di presentare una serie di integrazioni, tra cui la necessità di presentare una relazione tecnica rettificata, in relazione, tra l'altro, ad “un'incongruenza in merito alle ore di utilizzo della pressa (2 ore al giorno per 5 giorni) rispetto a quanto descritto nella relazione sul rumore (1 volta alla settimana per 2-3 ore)”;

- La ditta ha presentato integrazioni in data 19.11.2015 (prot Comune di Bertinoro nn. 20144, 20145, 20146, 20147); tra la documentazione trasmessa è presente (prot. Com.le n. 20145) una dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica geom. Biguzzi Marcello, nella quale il tecnico precisa che per la pressa è previsto un utilizzo di 2 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (diversamente da quanto affermato nella valutazione di impatto acustico datata 18 maggio 2015) e dichiara “con riferimento alla modifica inerente al tempo previsto di utilizzo della pressa, che un suo più frequente utilizzo nonché per intervalli maggiori, ovvero per 2 ore al giorno per 5 giorni, non comporterà alterazioni alle conclusioni cui si era pervenuti nella valutazione di impatto acustico originale e nella sua integrazione datata 18 maggio 2015, e che pertanto permarrà il rispetto dei limiti assoluti di immissione nonché di quelli differenziali, ai ricettori sensibili.”

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

PRESCRIZIONI

Le emissioni sonore provenienti dalle attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi della **Ditta Romagna Rottami S.r.l., Legale Rappresentante Sig. Monti Massimo, stabilimento sito in via Tratturo 559, sono soggette alle prescrizioni di seguito indicate:**

1. Le operazioni di carico nel piazzale esterno debbono essere effettuate mantenendo i motori degli automezzi spenti;

2. deve essere effettuato entro 60 gg. dall'inizio dell'attività di progetto, e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso i recettori R1 e R2 lato impianto, un monitoraggio, con oneri a carico del proponente, atto a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di rumore in periodo diurno; i rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi o adibiti a uffici, se possibile, ovvero in luogo maggiormente rappresentativo degli ambienti suddetti, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività dell'impianto in oggetto, oppure mediante elaborazione fonometrica o modellistica del rilievo per escludere il rumore dell'impianto, ed il livello equivalente di rumore ambientale con impianto in attività in condizioni di lavoro peggiorative per i ricettori in termini, se possibile, del massimo numero di attività in funzione contemporanea (con particolare riferimento a pressa, attività nel piazzale esterno – pala caricatrice/polipo, attività nel capannone);

3. **entro 2 mesi** dall'inizio attività di progetto, dovranno essere inviate all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Bertinoro e ad Arpa, Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, i risultati delle misurazioni di cui al punto precedente che consentano di verificare il rispetto dei limiti differenziali. Qualora per conseguire il rispetto dei limiti differenziali si renda necessaria la previsione e la realizzazione di misure di mitigazione, la ditta dovrà presentare apposita relazione nella quale siano descritte tali misure, **nel termine di 3 mesi** dall'inizio delle attività di progetto. L'Amministrazione Comunale, in tal caso, provvederà al

rilascio di nuovo Nulla-Osta, comprensivo delle scadenze temporali per la realizzazione delle misure di mitigazione previste per ridurre le emissioni sonore. Nel tempo che precede la realizzazione delle misure di mitigazione, la Ditta è comunque sempre tenuta al rispetto valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dalle norme vigenti, ed è tenuta ad effettuare idonei interventi e a porre in atto idonei accorgimenti organizzativi finalizzati al rispetto di tali limiti.

4. la data di inizio attività di progetto oggetto di screening dovrà essere comunicata agli enti sopra menzionati prima dell'esecuzione dei rilievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.